

Art. 26

AREE A PARCHEGGIO (A14)

Queste aree sono state predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2 aprile 1968; esse sono in aggiunta alle superfici di parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765, e pertanto esse debbono rimanere a disposizione dei parcheggi a rotazione.

In comune, in casi speciali decisi con delibera del Consiglio Comunale e prevede procedura di deroga ai sensi dell'art. 16 della legge 6/8/67 n. 765 potrà autorizzare su tali aree la costruzione di autorimesse di uso pubblico distribuite su piani entro e fuori terra; in ogni caso il volume fuori terra non potrà superare i 3 (tre) mc/mq.